


Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/GENNAIO-MARZO 2018



🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
t [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

# Dogana

## PRASSI

<b>1.1</b> .....	<b>8</b>
Nota n. 125443 del 5 gennaio 2018 - Sdoganamento a posteriori di merce allo stato estero scortata da documento di transito T1	
<b>1.2</b> .....	<b>8</b>
Nota n. 3944 del 16 gennaio 2018 - CDU – Utilizzo del sistema unionale delle <i>customs decisions</i> (cds) per il rilascio della decisione dpo – dilazione di pagamento; Ulteriori istruzioni	
<b>1.3</b> .....	<b>9</b>
Nota n. 5443 del 17 gennaio 2018 - Modifiche alla convenzione transito comune	
<b>1.4</b> .....	<b>9</b>
Nota n. 4654/RU del 17 gennaio 2018 - Sistema unionale delle <i>"customs decisions"</i> - aggiornamento dell'allegato 5 contenente i dati integrativi richiesti per la dilazione di pagamento (decisione DPO)	
<b>1.5</b> .....	<b>10</b>
Nota n. 7949/RU del 22 gennaio 2018 - Dichiarazioni di importazione - messaggio IM - nuove regole di compilazione e correlati controlli <i>on-line</i> per favorire la <i>compliance</i>	
<b>1.6</b> .....	<b>10</b>
Comunicazione del 25 gennaio 2018 - Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dell'origine unionale di merci importate da paesi terzi	
<b>1.7</b> .....	<b>11</b>
Nota n. 13217 del 5 febbraio 2018 - Sistema <i>"customs decision"</i> – perfezionamento passivo nel settore tessile e calzaturiero	
<b>1.8</b> .....	<b>11</b>
Circolare n. 2/D del 7 febbraio 2018 - Ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati. articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 e normativa collegata	
<b>1.9</b> .....	<b>11</b>
Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 - Semplificazione elenchi intrastat	

<b>1.10</b> .....	<b>12</b>
Nota n. 18679 del 15 febbraio 2018 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-01-2018 al 12-07-2018)	
<b>1.11</b> .....	<b>12</b>
Comunicazione n. 18558 del 20 febbraio 2018 - art. 50, comma 6, del d.l. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 come modificato dall'art.13, comma 4- <i>quater</i> , del d.l. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19/2017 - semplificazione elenchi intra presentati per finalità statistiche - istruzioni	
<b>1.12</b> .....	<b>13</b>
Comunicazione del 28 febbraio 2018 - Pubblicata la nuova istanza AEO valida a decorrere dal 5 marzo 2018	
<b>1.13</b> .....	<b>13</b>
Nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018 - articolo 233, par. 4, lett. e) del codice doganale dell'Unione (CDU). Semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico. Invio versione italiana del manuale transito	
<b>1.14</b> .....	<b>14</b>
Comunicato dell'8 marzo 2018 – Convenzione relativa ad un regime comune di transito	
<b>1.15</b> .....	<b>14</b>
Nota n. 28911 RU del 9 marzo 2018 - CDU – utilizzo del sistema unionale delle <i>customs decisions</i> (CDS) per il rilascio della decisione DPO– immissione in libera pratica con dilazione di pagamento cd " <i>conto di debito</i> " - ulteriori istruzioni	
<b>1.16</b> .....	<b>15</b>
Comunicato del 28 marzo 2018 - Semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico - articolo 233, par. 4, lett. e) del codice doganale dell'unione (CDU)	

# Accise e imposte di consumo

## PRASSI

<b>1.1</b> .....	<b>16</b>
Nota n. 5049 del 16 gennaio 2018 - Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95. D.M. n.454/2001. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Titolo di conduzione comprovato da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.	
<b>1.2</b> .....	<b>16</b>
Nota n. 4716 del 7 febbraio 2018 - Disposizioni di interesse in materia di accise e adempimenti a carico dei depositari autorizzati e destinatari registrati conseguenti agli obblighi di pagamento dell'IVA su benzina e gasolio per autotrazione da parte dei proprietari committenti	
<b>1.3</b> .....	<b>17</b>
Decreto del 13/02/2018 - Min. Economia e Finanze - Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali. Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018	
<b>1.4</b> .....	<b>19</b>
1° Trimestre 2018 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione - disponibilità <i>software</i>	

# Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente GAS (ARERA)

## DELIBERAZIONI

<b>1.1</b> .....	<b>20</b>
Aggiornamento per il mese di febbraio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 25 gennaio 2018 - 33/2018/R/gas</i>	



<b>1.10</b> .....	<b>25</b>
Approvazione del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. <i>Delibera 01 marzo 2018 - 111/2018/R/gas</i>	
<b>1.11</b> .....	<b>25</b>
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società Terminale GNL Adriatico s.r.l., nonché modalità applicative, per l'anno termico 2017/2018 del comma 8.4 del Testo Integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto <i>Delibera 01 marzo 2018 - 112/2018/R/gas</i>	
<b>1.12</b> .....	<b>25</b>
Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l'anno termico 2018 – 2019 <i>Delibera 01 marzo 2018 - 121/2018/R/gas</i>	
<b>1.13</b> .....	<b>26</b>
Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio <i>Delibera 08 marzo 2018 - 138/2018/R/gas</i>	
<b>1.14</b> .....	<b>26</b>
Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il conferimento delle capacità di stoccaggio, per l'anno termico 2018 – 2019 <i>Delibera 08 marzo 2018 - 140/2018/R/gas</i>	
<b>1.15</b> .....	<b>26</b>
Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, per l'anno 2018 <i>Delibera 15 marzo 2018 - 147/2018/E/gas</i>	
<b>1.16</b> .....	<b>27</b>
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2016 <i>Delibera 15 marzo 2018 - 148/2018/R/gas</i>	
<b>1.17</b> .....	<b>27</b>
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2017 <i>Delibera 15 marzo 2018 - 149/2018/R/gas</i>	

<b>1.18</b> .....	<b>27</b>
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.a. <i>Delibera 15 marzo 2018 - 156/2018/R/gas</i>	
<b>1.19</b> .....	<b>28</b>
Avvio di procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano <i>Delibera 29 marzo 2018 - 173/2018/R/gas</i>	
<b>1.20</b> .....	<b>28</b>
Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2018 <i>Delibera 29 marzo 2018 - 177/2018/R/gas</i>	
<b>1.21</b> .....	<b>29</b>
Rideterminazione dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione del gas naturale per la società SES RETI S.p.a., per l'anno 2018 <i>Delibera 29 marzo 2018 - 180/2018/R/gas</i>	
<b>1.22</b> .....	<b>29</b>
Definizione dei criteri per il calcolo dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione <i>Delibera 29 marzo 2018 - 186/2018/R/gas</i>	
<b>1.23</b> .....	<b>29</b>
Aggiornamento, per il mese di aprile 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 29 marzo 2018 - 187/2018/R/gas</i>	
<b>1.24</b> .....	<b>30</b>
Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG <i>Delibera 29 marzo 2018 - 189/2018/R/gas</i>	
<b>1.25</b> .....	<b>30</b>
Integrazione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di <i>default</i> distribuzione <i>Delibera 29 marzo 2018 - 190/2018/R/gas</i>	

# Dogana

## PRASSI

### 1.1

#### **NOTA N. 125443 DEL 5 GENNAIO 2018 - SDOGANAMENTO A POSTERIORI DI MERCE ALLO STATO ESTERO SCORTATA DA DOCUMENTO DI TRANSITO T1**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 125443/RU del 5 gennaio 2018, ha affrontato il caso della merce allo stato estero, scortata da documento di transito "T1", che, per errore o negligenza, non viene presentata tempestivamente all'Ufficio doganale di destinazione, ma per la quale viene richiesta a posteriori l'immissione in libera pratica. In tale fattispecie risulta applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 318 del DPR 43/73, da 258 a 2.582 euro, per chi ha omesso di presentare la dichiarazione doganale. È, inoltre, ammesso il beneficio del ravvedimento operoso. Non si applica invece il disposto dell'art. 305 comma 1 del DPR 43/73 (sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine, in capo allo speditore). Quest'ultima norma non riguarda la circostanza in cui vi sia un mero ritardo nell'appuramento doganale, bensì il caso in cui la merce non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo (il che giustifica una sanzione a carico dello speditore e non del destinatario).

### 1.2

#### **NOTA N. 3944 DEL 16 GENNAIO 2018 - CDU – UTILIZZO DEL SISTEMA UNIONALE DELLE *CUSTOMS DECISIONS* (CDS) PER IL RILASCIO DELLA DECISIONE DPO – DILAZIONE DI PAGAMENTO. ULTERIORI ISTRUZIONI**

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 3944/RU del 16 gennaio 2018, ha reso noto che, considerato che l'attuale sistema della garanzia globale di cui agli artt. 89 e ss. del CDU detta una disciplina specifica per la fiscalità unionale (dazio), sotto alcuni aspetti diversa da quella disposta dalle norme nazionali per la fiscalità interna (cd. altri oneri) - ed al fine di evitare l'insorgere di responsabilità verso l'erario dell'UE in conseguenza di una non corretta gestione della quota inerente i dazi - è stato realizzato uno specifico intervento in AIDA affinché il sistema possa verificare in ogni momento l'importo impegnato per le singole fiscalità, unionale e nazionale. A partire dal 18 gennaio 2018 è attiva la nuova funzionalità e a

partire da tale data gli Uffici non possono più procedere con la proroga di validità delle autorizzazioni/polizze esistenti, anche se rilasciate/acquisite dopo il 1° maggio 2016, dovendo operare esclusivamente attraverso il sistema CDS.

### 1.3

#### **NOTA N. 5443 DEL 17 GENNAIO 2018 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRANSITO COMUNE**

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 5443/RU del 17 gennaio 2018, ha reso noto che nella G.U. dell'UE, serie L n. 8 del 12 Gennaio 2018, è stata pubblicata la Decisione n. 1/2017 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 5 dicembre 2017 che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (CTC). Tale modifica si è resa indispensabile al fine di garantire il necessario allineamento normativo e procedurale tra il regime del transito comune e il nuovo regime del transito unionale stabilito dal CDU. Le principali modifiche apportate alla CTC riguardano il documento di trasporto elettronico; infatti è ora prevista la semplificazione dell'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci, trasportate per via marittima o aerea, al regime del transito unionale.

### 1.4

#### **NOTA N. 4654/RU DEL 17 GENNAIO 2018 - SISTEMA UNIONALE DELLE "CUSTOMS DECISIONS" - AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 5 CONTENENTE I DATI INTEGRATIVI RICHIESTI PER LA DILAZIONE DI PAGAMENTO (DECISIONE DPO)**

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 4654/RU del 17 gennaio 2018, ricordando che con la nota n. 109580/RU del 29 settembre 2017 erano state impartite le prime istruzioni per l'utilizzo del sistema "Customs Decisions" ed erano stati forniti gli allegati con cui comunicare i dati integrativi richiesti dalle decisioni IPO (allegato 3), OPO (allegato 4) e DPO (allegati 5 e 6), ha fornito la versione modificata dell'allegato 5 a seguito di quanto disposto con nota n. 3944/RU del 16 gennaio 2018 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, che deve essere utilizzata a partire dal 18 gennaio 2018.

## 1.5

### **NOTA N. 7949/RU DEL 22 GENNAIO 2018 - DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE - MESSAGGIO IM - NUOVE REGOLE DI COMPILAZIONE E CORRELATI CONTROLLI *ON-LINE* PER FAVORIRE LA *COMPLIANCE***

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 7949/RU del 22 gennaio 2018, ha definito le nuove regole per la compilazione della dichiarazione d'importazione operative dal 13 febbraio 2018 in ambiente di esercizio e già disponibili all'interno del Servizio Telematico Doganale – STD.

Le nuove modalità di compilazione interessano:

- le operazioni di immissione in libera pratica di particolari tipologie di prodotti siderurgici, nonché di merci che hanno conservato l'origine unionale (pur provenendo da Paesi terzi);
- le operazioni doganali che necessitano della presentazione del nulla osta sanitario e/o del certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

## 1.6

### **COMUNICAZIONE DEL 25 GENNAIO 2018 - NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI PER LA CORRETTA INDICAZIONE DELL'ORIGINE UNIONALE DI MERCI IMPORTATE DA PAESI TERZI**

L'Agenzia delle Dogane, con la comunicazione del 25 gennaio 2018, ha reso noto che, a decorrere dal 13 febbraio 2018, nelle operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da Paesi Terzi, hanno conservato l'origine unionale, deve obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 "Paese di origine" del DAU, il codice "EU" anziché il codice ISO del singolo Stato Membro. Tale modifica è funzionale alla sola indicazione del Paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma non può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 203 del CDU e subordinata alla puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 "Regime" del DAU. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nella compilazione della casella 34 del DAU, che saranno segnalate con apposito messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.

## 1.7

### **NOTA N. 13217 DEL 5 FEBBRAIO 2018 - SISTEMA "CUSTOMS DECISION" – PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL SETTORE TESSILE E CALZATURIERO**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota Prot. 13217 del 5 febbraio 2018, richiamando la nota prot. n. 707 del 10 gennaio 2018 con la quale sono state segnalate difficoltà nell'utilizzo del sistema delle "Customs decision" nel rilascio di autorizzazioni di perfezionamento passivo riguardanti i settori tessile e calzaturiero, informa della difficoltà, da parte di alcuni operatori, di fornire i dati relativi alle merci da vincolare al regime richiesti dal nuovo sistema CDS attraverso l'apposito allegato. In particolare viene chiarito che gli operatori dovranno indicare nell'istanza la quantità e il valore che presumono necessari per l'attività da svolgere e, qualora non sia possibile approssimare con ragionevole attendibilità tali elementi, è consentito indicare nella domanda i quantitativi/valori più ampi rispetto a quelli che si renderanno effettivamente necessari, oppure richiedere autorizzazioni con una durata più breve in modo da poter meglio calibrare gli stessi fattori alle effettive necessità di produzione.

## 1.8

### **CIRCOLARE N. 2/D DEL 7 FEBBRAIO 2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI PRESSO LUOGHI APPROVATI. ARTICOLO 139 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 E NORMATIVA COLLEGATA**

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 2/D del 7 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati. In particolare l'Agenzia ha fornito precisazioni in ordine a diversi aspetti, quali l'individuazione della Struttura territoriale competente al rilascio e alla gestione dell'autorizzazione, le modalità di accertamento dei vari criteri e delle condizioni che sono previste ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le modalità operative del deposito di custodia temporanea nell'ipotesi in cui tale luogo venga altresì utilizzato come luogo approvato.

## 1.9

### **DETERMINAZIONE N. 13799 DEL 8 FEBBRAIO 2018 - SEMPLIFICAZIONE ELENCHI INTRASTAT**

L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 13799 pubblicata l'8 febbraio 2018, ha fornito le

istruzioni di compilazione del modello Intrastat 2018 aggiornate a seguito dell'entrata in vigore delle novità previste in materia di semplificazione. Le misure di semplificazione dei modelli Intrastat a partire dal 1° gennaio 2018, introdotte dal D.L. n. 244/2016 e attuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017, si collegano all'obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. Viene di conseguenza modificato l'Allegato XI alla determinazione prot. n. 18978 del 19 febbraio 2015, che viene sostituito dall'Allegato accluso alla determinazione in commento. Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

## 1.10

### **NOTA N. 18679 DEL 15 FEBBRAIO 2018 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FISSAZIONE SEMESTRALE DEL TASSO DI INTERESSE PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI (PERIODO DAL 13-01-2018 AL 12-07-2018)**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota Prot. 18679 del 15 febbraio 2018, ha comunicato l'aggiornamento semestrale del saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni. Il nuovo tasso, stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1 febbraio 2018, adottato d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2018, viene fissato nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2018 al 12 luglio 2018. Come già anticipato nota prot. n. 39641/RU del 5 aprile 2016 e nella circolare 8/D del 19 aprile 2016 il tasso di interesse di cui all'art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art. 86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

## 1.11

### **COMUNICAZIONE N. 18558 DEL 20 FEBBRAIO 2018 - ART. 50, COMMA 6, DEL D.L. N. 331/1993 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 427/1993 COME MODIFICATO DALL'ART.13, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. N. 244/2016, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 19/2017 - SEMPLIFICAZIONE ELENCHI INTRA PRESENTATI PER FINALITÀ STATISTICHE - ISTRUZIONI**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota Prot. 18558 del 20 febbraio 2018, dopo aver ricordato che la Determinazione Prot. 13799 dell'8 febbraio 2018 ha sostituito l'Allegato XI alla Determinazione Prot. 18979/RU del 19 febbraio 2015, contenente le istruzioni per l'uso e per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti da un soggetto passivo

IVA, ha precisato che l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti. In seguito al provvedimento Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017, è stato necessario modificare le istruzioni di compilazione dei modelli INTRA al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori nonché a snellire le procedure e a migliorare la qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico. La comunicazione in commento riepiloga le novità di interesse che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

## 1.12

### **COMUNICAZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2018 - PUBBLICATA LA NUOVA ISTANZA AEO VALIDA A DECORRERE DAL 5 MARZO 2018**

L'Agenzia delle Dogane, con comunicazione del 28 febbraio 2018, ha reso noto che a partire dal 5 marzo 2018 è operativo e disponibile per gli Stati membri dell'UE il sistema informatico comunitario AEO/EOS (*Economic Operator System*), aggiornato ed allineato ai processi definiti dal nuovo Codice doganale dell'UE (CDU) e dai suoi Regolamenti attuativi. Di conseguenza, a partire da tale data, gli Stati membri devono registrare o scambiare i relativi dati nel sistema AEO/EOS, in conformità con le disposizioni vigenti. La maggiore novità, per gli operatori economici richiedenti tale autorizzazione riguarda l'inserimento nell'istanza di un nuovo campo obbligatorio concernente la dimensione del richiedente al fine di migliorare la raccolta dei dati statistici relativi agli AEO (1-Micro; 2-Piccola; 3-Media 4-Grande, 5-Persona fisica). Gli operatori economici interessati, pertanto, dal 5 marzo 2018 devono utilizzare la nuova versione dell'istanza pubblicata sul portale internet dell'Agenzia, insieme alle relative note esplicative, al seguente percorso *Home - Dogane - L'operatore economico - Operatore Economico Autorizzato - AEO - Modulistica AEO*.

## 1.13

### **NOTA N. 25515/RU DEL 5 MARZO 2018 - ARTICOLO 233, PAR. 4, LETT. E) DEL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE (CDU). SEMPLIFICAZIONE DELL'USO DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO ELETTRONICO. INVIO VERSIONE ITALIANA DEL MANUALE TRANSITO**

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 25515 del 5 marzo 2018, ha comunicato che è disponibile la versione

in lingua italiana della Parte VI<sup>a</sup> "Semplificazioni" del Manuale del Transito, con cui vengono fornite le istruzioni per applicare la normativa attinente al documento di trasporto elettronico (EDT). A partire dal 1° maggio 2018 diviene obbligatorio l'utilizzo dell'EDT come dichiarazione in dogana in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD). L'Agenzia ha specificato inoltre che le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui ai predetti articoli 27 e 28 del RTD, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e che, dopo tale data, se vorranno beneficiare delle semplificazioni previste dal dall'articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere alla nuova procedura semplificata dell'EDT.

## 1.14

### **COMUNICATO DELL'8 MARZO 2018 – CONVENZIONE RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO**

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato dell'8 marzo 2018, ha reso noto che è stata predisposta, da parte della DG TAXUD della Commissione Europea, una versione consolidata, in lingua italiana, della Convenzione relativa al regime comune di transito. Il Comitato Congiunto UE-EFTA ha modificato la Convenzione con la decisione n. 1/2017, per allinearla al nuovo regime del transito unionale stabilito dal regolamento n. 952/2013 e dal regolamento delegato 2015/2446 e dal regolamento esecutivo 2015/2447. Salvo casi eccezionali, va utilizzato il sistema di transito elettronico ai fini dell'espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune. Le misure attinenti all'applicazione del sistema elettronico di transito vanno adottate di comune accordo tra le parti contraenti che devono stabilire le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all'applicazione della normativa doganale, e una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.

## 1.15

### **NOTA N. 28911 RU DEL 9 MARZO 2018 - CDU – UTILIZZO DEL SISTEMA UNIONALE DELLE CUSTOMS DECISIONS (CDS) PER IL RILASCIO DELLA DECISIONE DPO – IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CON DILAZIONE DI PAGAMENTO CD "CONTO DI DEBITO" - ULTERIORI ISTRUZIONI**

Con la nota n. 28911 del 9 marzo 2018, l'Agenzia delle Dogane ha dettato disposizioni in merito al contenuto delle fidejussioni (bancarie o assicurative) portate a garanzia delle immissioni in libera pratica

con dilazione di pagamento specificando che i soggetti indicati dal titolare del "conto di debito" come altri utilizzatori possono essere autorizzati al suo utilizzo solo se il loro nominativo è riportato anche nella corrispondente polizza. Inoltre, al fine di agevolare l'operatività dei titolari dei "conti di debito", è stato disposto che nelle polizze in questione potrà anche essere riportata la sola specifica che la fideiussione è posta a garanzia dell'utilizzo del "conto di debito" anche da parte di tutti i soggetti, diversi dal titolare, autorizzati dal competente Ufficio delle Dogane.

## 1.16

### **COMUNICATO DEL 28 MARZO 2018 - SEMPLIFICAZIONE DELL'USO DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO ELETTRONICO - ARTICOLO 233, PAR. 4, LETT. E) DEL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE (CDU)**

Con comunicato del 28 marzo 2018, l'Agenzia delle Dogane rende noto che la DG TAXUD della Commissione Europea ha pubblicato nel sito Circabc la nota Ares(2018)152139 del 20/03/2018, predisposta al fine di fornire ulteriori chiarimenti, richiesti dagli operatori economici del trasporto di merci per via aerea e marittima. L'Agenzia ha evidenziato quanto sottolineato dall'Esecutivo unionale circa la necessità, per gli operatori economici, di presentare con urgenza le domande relative alla semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana. A decorrere dal 1° maggio 2018, l'unica semplificazione eventualmente utilizzabile sarà quella del DTE ed, in assenza di apposita autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell'NCTS e presentazione di garanzia.

## Accise e imposte di consumo

### PRASSI

#### 1.1

**Nota n. 5049 del 16 gennaio 2018 - Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95. D.M. n.454/2001. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Titolo di conduzione comprovato da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa al gasolio ed alla benzina consumati in lavori agricoli effettuati su terreni condotti in comodato, la Direttiva n. 104162 RU del 15 settembre 2017 ha introdotto l'obbligo di forma scritta e registrazione del contratto. Con la nota in commento, l'Agenzia, dopo aver confermato la necessità di addivenire al riconoscimento univoco del soggetto legittimato all'agevolazione, che trova titolo nel possesso e nell'utilizzo esclusivo del terreno, ammette la possibilità di comprovare il titolo di conduzione su base dichiarativa. In particolare, l'esercente comodatario, in luogo del contratto di comodato, potrà allegare alla richiesta di ammissione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere presentata dal proprietario fondiario comodante che attesta l'avvenuta attribuzione della piena disponibilità del terreno al soggetto comodatario, che lo detiene per l'esercizio di lavori agricoli. I terreni dovranno essere individuati con numero particella fondiaria ed estensione. La dichiarazione sostitutiva dell'esercente comodatario e quella del proprietario comodante, rese anche in forma congiunta, dovranno essere presentate contestualmente alla suddetta richiesta all'Ufficio regionale o provinciale incaricato, che procede al rilascio del libretto di controllo ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. n. 454/2001. Ogni variazione dei dati dichiarati dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi della variazione all'Ufficio che ha provveduto al rilascio del libretto di controllo.

#### 1.2

**Nota n. 4716 del 7 febbraio 2018 - Disposizioni di interesse in materia di accise e adempimenti a carico dei depositari autorizzati e destinatari registrati conseguenti agli obblighi di pagamento dell'IVA su benzina e gasolio per autotrazione da parte dei proprietari committenti**

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito "legge di bilancio") contiene disposizioni di

specifico interesse nel settore delle accise. Con la nota in commento, l'Agenzia si sofferma su quanto segue.

Il comma 514 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra da euro 3,02 ad euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

I commi da 945 a 956 hanno dettato disposizioni per i commercianti di prodotti energetici che si avvalgono del sistema della logistica petrolifera ("*trader*"), sottoponendoli ad un peculiare regime abilitativo a scopo di mero censimento per l'attività di stoccaggio da loro esercitata presso altrui depositi fiscali o depositi gestiti da destinatari registrati. L'autorizzazione, con validità biennale, è demandata all'Agenzia. In luogo di quest'ultima, per i soggetti che risultino già esercenti un deposito fiscale, lo svolgimento dell'attività è subordinato alla trasmissione preventiva di una comunicazione, che ha validità annuale e la cui efficacia è condizionata dalla vigenza dell'autorizzazione o della licenza relative al predetto deposito. Le disposizioni delineano i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai trader per ottenere o mantenere l'autorizzazione e gli obblighi che sono chiamati ad assolvere (in specie, tenuta della contabilità e pagamento di un diritto annuale). L'attività di stoccaggio per cui viene accordata l'autorizzazione o effettuata la comunicazione è vincolata al rilascio dell'atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato ed è subordinata all'acquisizione, da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente, esclusivamente per il tramite dei predetti esercenti, del medesimo atto di volontà, la cui assenza pertanto preclude ogni concreto effetto dell'autorizzazione/comunicazione medesima. L'attuazione delle predette disposizioni è espressamente demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio non ancora emanato.

Il comma 958 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia siano stabilite prescrizioni di maggior dettaglio in ordine agli ulteriori 3 dati da riportare obbligatoriamente nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti ad accisa assolta (DAS), nonché ai dati delle contabilità dei soggetti obbligati d'accisa, da trasmettere in forma telematica.

### 1.3

**Decreto del 13/02/2018 - Min. Economia e Finanze - Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali. Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018**

Con il presente decreto, vengono definite le modalità attuative dell'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi, di cui al medesimo comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'IVA.

Innanzitutto il decreto stabilisce che le norme in commento si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011). Il decreto stabilisce poi che i criteri di affidabilità indicati ai commi 940 e 941, si considerano integrati, relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l'immissione in consumo qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013; b) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; c) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.

La garanzia prevista ai commi 940 e 941 è da prestare sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia è prestata per una durata pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto dovuta.

Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuato con modello F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita la ricevuta, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sul proprio cassetto fiscale.

## 1.4

### 1° Trimestre 2018 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione - disponibilità *software*

L'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. 35398/RU del 27 marzo 2018 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/01/2018-31/03/2018. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nel nuovo art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 504/2016 (TUA), introdotto dall'art. 4-*ter* della Legge 1 dicembre 2016, n. 255 e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D. In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-*ter* del TUA, tale misura è pari a: Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30/04/2018. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019, data da cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2020.

# Autorità di Regolazione energia elettrica, Reti ed Ambiente gas (ARERA)

## DELIBERAZIONI

### 1.1

**Aggiornamento per il mese di febbraio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 25 gennaio 2018 - 33/2018/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di febbraio 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 28 febbraio 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,328614 euro/GJ che corrisponde a 0,933514 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

### 1.2

**Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per gli anni 2018 e 2019**

***Delibera 01 febbraio 2018 - 43/2018/R/gas***

L'Autorità ha approvato i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019, prorogando - per tale periodo - la regolazione già attuata per il periodo 2014-2017, adottando la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale (TUTG).

### 1.3

**Approvazione di opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2018, per la società Autogas nord S.p.a.**

***Delibera 08 febbraio 2018 - 66/2018/R/gas***

Con il presente provvedimento l'Autorità procede all'approvazione di opzioni tariffarie gas diversi per l'anno

2018 i cui valori non erano stati pubblicati, causa errore materiale, con la deliberazione 859/2017/R/gas. Le opzioni tariffarie in questione sono elencate nella Tabella allegata al provvedimento.

## 1.4

### **Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS) ed estensione dei criteri vigenti all'anno 2019**

#### ***Delibera 08 febbraio 2018 - 68/2018/R/gas***

Con la deliberazione in oggetto l'Autorità avvia un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione e, al contempo, estende all'anno 2019 i criteri di regolazione già in vigore per il periodo di regolazione 2015-2018, adottando la Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale. Con il provvedimento, inoltre l'Autorità ha confermato per l'anno 2019 il valore del  $\beta$ asset relativo al servizio di stoccaggio del gas naturale di cui al comma 1.1. del TIWACC, prevedendone il successivo aggiornamento con efficacia dal 2020.

## 1.5

### **Riforma della disciplina in materia di *settlement gas***

#### ***Delibera 08 febbraio 2018 - 72/2018/R/gas***

Con il presente provvedimento l'Autorità approva le disposizioni inerenti la riforma della disciplina del settlement gas varando il "*Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)*" che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020. Il provvedimento (che segue i documenti di consultazione 12/2016/R/gas, 570/2016/R/gas e 590/2017/R/gas), detta sostanziali modifiche alla vigente disciplina del settlement gas, in vista della sua completa riforma: la nuova disciplina, infatti, è volta ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento e prevede – tra le altre cose:

- di confermare l'esecuzione di sessioni di bilanciamento mensili e successive sessioni di aggiustamento (una per il conguaglio annuale ed una per il conguaglio pluriennale), volte a determinare per ogni utente del bilanciamento le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas;

- di introdurre il conguaglio dei corrispettivi di scostamento e dei corrispettivi variabili sulla base dell'allocato giornaliero in esito alla sessione di aggiustamento;
- una semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite. L'utente del bilanciamento sarà tenuto ad approvvigionare al *city gate* quantitativi determinati sulla base:
  - o delle misure effettive, per i punti di riconsegna della rete di distribuzione con frequenza di rilevazione mensile e/o con dettaglio giornaliero;
  - o dei consumi attesi, ottenuti dall'applicazione del profilo di prelievo atteso corretto sulla base dell'andamento climatico al prelievo annuo per i punti di prelievo con frequenza di rilevazione inferiore alla mensile (definiti, viste le previsioni sui prelievi attesi determinate ad opera del responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni relative al mercato servito da ciascun utente del bilanciamento che gli saranno trasmesse dal Sistema Informativo Integrato (SII) ad inizio anno termico e, successivamente, tempestivamente aggiornate a seguito di switching, volture, nuove attivazioni e disattivazioni sulla rete di distribuzione);
- che sia il responsabile del bilanciamento ad approvvigionare la differenza tra i quantitativi prelevati ai *city gate* e la somma dei consumi attesi serviti dalla totalità degli utenti del bilanciamento attivi sui medesimi *city gate*;
- di porre in capo al Sistema Idrico Informato ("SII") la responsabilità di mettere a disposizione del responsabile del bilanciamento i dati di prelievo giornalieri dei clienti finali, funzionali alla determinazione delle partite di bilanciamento e di aggiustamento, sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione, provvedendo alla profilazione dinamica dei prelievi con l'applicazione ex post del fattore di correzione climatica (Wkr) per i punti di prelievo soggetti al load profiling; il SII mette a disposizione tali dati anche alle imprese di distribuzione e agli utenti della distribuzione evitando così la duplicazione dei sistemi informativi necessari a tale scopo;
- di assegnare al SII il compito di determinare ogni anno il parametro indicatore del prelievo annuo (CAPdR) e di attribuire il profilo di prelievo a ciascun PdR a partire dall'anno 2019.

## 1.6

### Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale

#### **Delibera 08 febbraio 2018 - 77/2018/R/com**

Il presente provvedimento stabilisce con riferimento al settore gas, la regolazione dello *switching* attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato, unitamente alla gestione della risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza.

In particolare, la delibera 77/2018/R/Com in esame (che fa seguito al DCO 544/2017/R/com e che modifica sia le delibere 138/04, 249/2012/R/gas e 487/2015/R/eel, sia il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale - TIVG e il Testo integrato morosità gas - TIMG) approva i seguenti documenti:

- Allegato A, contenente la nuova regolazione relativa all'aggiornamento della controparte commerciale e allo *switching* di un punto di prelievo attivo;
- Allegato B, contenente le disposizioni funzionali del processo di risoluzione contrattuale, secondo le diverse fattispecie previste, e di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- Allegato C, in cui si riportano le modifiche in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore, nonché dei dati funzionali all'erogazione della fornitura.

## 1.7

### **Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale – approvazione di una proposta del Gestore dei mercati energetici ai sensi dell'articolo 5, comma 5.5 della deliberazione dell'Autorità 308/2017/R/gas**

#### ***Delibera 15 febbraio 2018 - 87/2018/R/gas***

Con il provvedimento in esame, l'Autorità ha approvato il meccanismo di copertura dei costi sostenuti da GME per le attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale prevedendo: (a) ai sensi all'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione 308/2017/R/GAS, che i costi delle attività di monitoraggio svolte da GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB; (b) che la liquidazione dei costi da riconoscere ai sensi del punto (a) avvenga, una volta rivalutato il consuntivo, sulla base dei criteri richiamati nella motivazione della delibera stessa; (c) che, nelle more dell'adozione del testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, ai fini della trasmissione e della successiva approvazione dei costi delle attività di monitoraggio si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi, 9.1, 9.3, 9.5 e 9.6, del TIMM e il comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11; (d) di fissare la liquidazione degli importi spettanti al GME entro il 31 luglio di ogni anno da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente; e (e) di quantificare eventuali costi delle attività di monitoraggio sostenuti nell'anno 2017 sulla base del solo consuntivo.

## 1.8

### **Aggiornamento, per il mese di marzo 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

#### ***Delibera 22 febbraio 2018 - 95/2018/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di marzo 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 marzo 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,885513 euro/GJ che corrisponde a 0,789103 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.9

### **Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società *OLT Offshore Lng Toscana S.p.a.*** ***Delibera 01 marzo 2018 - 110/2018/R/gas***

Nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS 3, inerente la "*Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato*", l'azione dell'Autorità è indirizzata a:

- veicolare l'introduzione di criteri di mercato anche per l'allocazione della capacità di rigassificazione, nonché di rimozione dei limiti in materia di rilascio delle capacità conferite e di promozione dello sviluppo di un mercato secondario delle stesse capacità alla luce dell'accresciuta disponibilità di capacità di rigassificazione del sistema nazionale (e di conseguente riduzione del rischio di accaparramento della stessa);
- perseguire l'ulteriore efficientamento sia delle condizioni di accesso allo stoccaggio sia delle modalità di utilizzo delle capacità conferite, compatibilmente con i vincoli per la sicurezza definiti da Ministero dello sviluppo economico.

In tale quadro, con il provvedimento in parola l'Autorità prende posizione considerandolo positivamente verificato, e conseguentemente approva lo schema di codice di rigassificazione presentato dalla società *OLT Offshore Lng Toscana S.p.a.* ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Lo schema di codice (allegato alla Delibera sub. Allegato "A") implementa, inoltre, le disposizioni

del testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG) che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione.

## 1.10

### **Approvazione del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.a.**

***Delibera 01 marzo 2018 - 111/2018/R/gas***

L'Autorità approva il regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici ai sensi del testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG), nel testo allegato alla delibera in parola sub Allegato "A".

## 1.11

### **Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società Terminale GNL Adriatico s.r.l., nonché modalità applicative, per l'anno termico 2017/2018 del comma 8.4 del Testo Integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto**

***Delibera 01 marzo 2018 - 112/2018/R/gas***

Nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS 3, inerente la "Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato", con il presente provvedimento l'Autorità approva una proposta di modifica del codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico (allegata alla delibera sub Allegato "A") che implementa disposizioni del testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG) che introduce, tra le altre cose, meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione. Il presente provvedimento disciplina altresì modalità applicative del comma 8.4 del TIRG che consentono agli utenti di rimodulare la capacità di trasporto corrispondente alla capacità di rigassificazione rilasciata, già dall'anno termico in corso.

## 1.12

### **Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l'anno termico 2018 - 2019**

***Delibera 01 marzo 2018 - 121/2018/R/gas***

L'Autorità con la delibera in parola disciplina le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il

conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno 2018/2019, disciplinando – tra le altre cose:

- i servizi di punta e uniforme (art. 3);
- le procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione (art. 4);
- l'organizzazione delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione (art. 5);
- i prezzi di riserva (art. 6);
- i corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio conferite ad asta (art. 7)
- la determinazione dei corrispettivi unitari della tariffa di stoccaggio e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della deliberazione 119/05 (art.8).

### **1.13**

#### **Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio Delibera 08 marzo 2018 - 138/2018/R/gas**

L'Autorità ha stabilito che Stogit applichi per l'anno 2018/2019 le seguenti quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici di stoccaggio delle centrali di compressione e di trattamento:

- a) 1,38% in caso di flusso prevalente in iniezione;
- b) 0,10% in caso di flusso prevalente in erogazione.

### **1.14**

#### **Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il conferimento delle capacità di stoccaggio, per l'anno termico 2018 – 2019 Delibera 08 marzo 2018 - 140/2018/R/gas**

Con questa delibera, l'Autorità disciplina le modalità di calcolo del prezzo di riserva per le procedure d'asta per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno 2018/2019, come riportati all'Allegato A al provvedimento medesimo.

### **1.15**

#### **Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, per l'anno 2018 Delibera 15 marzo 2018 - 147/2018/E/gas**

Con il presente provvedimento l'Autorità ha avviato la campagna di controlli telefonici e verifiche ispettive

sul rispetto della disciplina in materia di pronto intervento gas per l'anno 2018. Il programma consta di 50 (cinquanta) controlli - effettuati congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa - nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento, di successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche tra le suddette 50 (cinquanta) in base agli esiti dei controlli effettuati mediante chiamate telefoniche, attuabili nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del provvedimento ed il 31 dicembre 2018.

## **1.16**

### **Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2016**

***Delibera 15 marzo 2018 - 148/2018/R/gas***

L'Autorità procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2016, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 febbraio 2018. I dettagli dei ricalcoli sono quelli risultanti dalle Tabelle allegate alla delibera in parola.

## **1.17**

### **Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2017**

***Delibera 15 marzo 2018 - 149/2018/R/gas***

L'Autorità approva le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017 secondo i valori come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al provvedimento in esame, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 2018 e le istanze di rideterminazione tariffaria presentate da quattro imprese distributrici.

## **1.18**

### **Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.a.**

***Delibera 15 marzo 2018 - 156/2018/R/gas***

Con il provvedimento in esame, l'Autorità approva la proposta di modifica del Codice di stoccaggio della

società Stogit S.p.a. che recepisce le disposizioni della deliberazione 121/2018/R/gas e completa la definizione dei servizi di stoccaggio per l'anno 2018/2019.

## 1.19

### **Avvio di procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano**

***Delibera 29 marzo 2018 - 173/2018/R/gas***

Il provvedimento in esame avvia un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano: in esso è fatto confluire il procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, già in precedenza avviato dall'Autorità con la deliberazione 239/2017/R/gas.

Il procedimento adotterà misure, in particolare:

- in relazione alle modalità di misurazione del biometano e alle modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2018;
- in relazione a eventuali disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, ai fini della loro applicazione con riferimento all'immissione nella rete del gas naturale, come definita nel decreto 2 marzo 2018.

## 1.20

### **Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2018**

***Delibera 29 marzo 2018 - 177/2018/R/gas***

Con il presente provvedimento si procede all'approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2018, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione – RTDG 2014-2019, di cui alla Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 2018. I

valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, sono quelli riportati nelle Tabella 2 e Tabella 2a allegate al provvedimento.

## 1.21

### **Rideterminazione dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione del gas naturale per la società SES RETI S.p.a., per l'anno 2018**

***Delibera 29 marzo 2018 - 180/2018/R/gas***

Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazione del valore dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2018, precedentemente approvato con la deliberazione 859/2017/R/gas. Tale rideterminazione è adottata a seguito dell'accettazione di un'istanza di rettifica di dati fisici presentata entro la data del 15 febbraio 2018.

## 1.22

### **Definizione dei criteri per il calcolo dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione**

***Delibera 29 marzo 2018 - 186/2018/R/gas***

Con il presente provvedimento sono definiti, ai sensi dell'articolo 7 del TIRG, i criteri per il calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, nei termini come riportati all'Allegato A alla delibera.

Il valore del gradino di prezzo elevato dell'asta aperta ascendente è definito nella misura pari al 5% del prezzo di riserva della capacità continuativa per periodi pari o superiori all'anno, ed il valore del gradino di prezzo basso nella misura pari ad un quinto (1/5) del valore del gradino di prezzo elevato.

## 1.23

### **Aggiornamento, per il mese di aprile 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 29 marzo 2018 - 187/2018/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di aprile 2018, le condizioni economiche di fornitura

dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. In particolare, l'Autorità fissa per il periodo dall'1 al 30 aprile 2018, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, nella misura pari a 7,163963 euro/GJ, che corrisponde a 0,716898 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.24

### **Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG**

#### ***Delibera 29 marzo 2018 - 189/2018/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2018 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed apporta modifiche al TIVG.

In particolare per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018:

- i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1 allegata al provvedimento;
- il valore dell'elemento QTVt, di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,010849 euro/GJ.

## 1.25

### **Integrazione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione**

#### ***Delibera 29 marzo 2018 - 190/2018/R/gas***

Con il provvedimento in esame, l'Autorità integra la disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione definita con deliberazione 513/2017/R/gas.

## CUSTOMS NEWSLETTER | GENNAIO - MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MARZO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)